

-----Allegato "B" al Rep.32610/16131-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

ART.1 - E' costituito in forma di società cooperativa fra imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, così come stabilito dal C.I.P.I., del settore Edile, Stradale, Fognario, Idraulico, Elettrico, ed altre attività affini, un Consorzio denominato:-----

"CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE - C.I.P.I.E. - Società cooperativa".-----

Esso può aderire, accettandone gli statuti, alle organizzazioni nazionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo artigianale e industriale ed agli organismi periferici dello stesso nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.---

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART.2 - Il Consorzio ha sede nel Comune di Enna e potrà istituire, su delibera del consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, sia in Italia che all' estero, nei modi e termini di legge, nonché cambiare l'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.-----

ART.3 - La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPI - OGGETTO-----

Art. 4) SCOPO MUTUALISTICO-----

Lo scopo che i soci del consorzio intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.-----


Il consorzio, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, dei servizi resi dai soci.-----

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con il consorzio un ulteriore rapporto contrattuale nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.-----

Il consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.-----

La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e dei regolamenti.-----

Riguardo ai rapporti mutualistici il consorzio deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.-----



Il consorzio senza scopo di lucro si propone:-----

1°) - di ottenere tramite la realizzazione di attività di servizio il miglioramento del potere contrattuale delle imprese associate, in relazione al reperimento delle materie prime e delle fonti energetiche, al ricorso al credito, all'assunzione di lavoro, alla utilizzazione dei benefici del progresso tecnologico.-----

2°) - Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità, senza fini di lucro o speculazioni private.

ART.5 Oggetto-----

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e all'interesse dei Soci ha per oggetto:-----

1) la assunzione, l'esercizio, la progettazione e lo svolgimento, di attività di edilizia e di costruzione in genere, e di servizi e di forniture e la gestione di servizi, anche fra loro integrati, ivi comprese la manutenzione di immobili e di impianti, senza limitazioni di importo, grado di importanza e di specie, di lavori ed opere da eseguire;-----

2) la assunzione, la gestione, la costruzione, la progettazione, la manutenzione, la ristrutturazione, il trasporto e la esecuzione, di opere pubbliche e private, di qualsiasi natura, genere, specie, entità, valore e grado di importanza, ivi comprese la manutenzione di immobili e di impianti e la gestione di servizi, anche fra loro integrati;-----

3) la fornitura, la progettazione, la posa in opera, il trasporto, la gestione, la manutenzione e la riparazione di ogni e qualsiasi tipo di impianto, rete tecnologica od informatica, rete ed impianto di telecomunicazioni, di qualsiasi tipo, natura, genere, entità, specie, valore e grado di importanza;

4) la realizzazione, la costruzione, la installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, di tutti i lavori in particolare, e di tutte le opere, impianti compresi, comunque riconducibili nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni, tra le quali, anche se a titolo meramente esemplificativo perché suscettibili di variazioni in ragione di eventuali modifiche normative, le seguenti:-----

- edifici civili e industriali;-----

- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;-----

- strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitana, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari;-----

- dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione;-----

- opere marittime e lavori di dragaggio;-----

- opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di



- bonifica; -----
- impianti per la produzione di energia elettrica;-----
- impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione;-----
- impianti tecnologici;-----
- opere ed impianti di bonifica e di protezione ambientale;--
- opere di ingegneria naturalistica;-----
- lavori in terra;-----
- superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale;
- opere di beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;-----
- beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- opere d'arte nel sottosuolo;-----
- impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;-----
- impianti elettromeccanici trasportatori;-----
- impianti pneumatici e antintrusione;-----
- finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;-----
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica; ----
- opere di impermeabilizzazione;-----
- impianti per la segnaletica luminosa e per la sicurezza del traffico;-----
- segnaletica stradale non luminosa;-----
- apparecchiature strutturali speciali;-----
- barriere stradali di sicurezza;-----
- barriere paramassi, fermaneve e simili; strutture prefabbricate in cemento armato;-----
- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;-----
- pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;-----
- impianti per centrali di produzione di energia elettrica;--
- linee telefoniche ed impianti di telefonia;-----
- componenti strutturali in acciaio;-----
- componenti per facciate continue;-----
- impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati;-----
- rilevamenti topografici;-----
- indagini geognostiche;-----
- opere strutturali speciali;-----
- impianti di potabilizzazione e di depurazione;-----
- demolizioni di opere;-----
- verde e arredo urbano;-----
- scavi archeologici;-----
- pavimentazioni e sovrastrutture speciali;-----
- impianti per la trazione elettrica;-----
- impianti termici e di condizionamento;-----
- armamento ferroviario;-----
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;-----
- impianti per la mobilità sospesa;



- strutture in legno;-----
- coperture speciali;-----
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;-----
- interventi a basso impatto ambientale;-----

Tutte le attività di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto di terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing (finanza di progetto), concessione o sub concessione e, comunque, in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge, sia per conto di enti pubblici che di enti, associazioni, persone giuridiche private, persone fisiche.

5)- Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quella sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro a titolo meramente esemplificativo:-

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

b) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici consortili e fidejussioni dirette a consolidare gli scampi, gli approvvigionamenti, il credito, la ricerca di commesse pubbliche e private.

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, dagli Enti cui il Consorzio aderisce, nonché a favore di altri Consorzi;

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6) Il consorzio svolge attività di servizi a favore delle imprese consorziate regolarmente iscritte negli albi delle Imprese Artigiane ed Imprese Industriali di minore dimensione, così come definite dal CIFI, purché queste ultime di numero non superiore ad un terzo di tutti i soci

7) - Il consorzio provvede fra le altre cose:

a - all'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese consorziate, artigiane ed industriali di minore dimensioni;

b - all'assunzione di lavori, da assegnare per la esecuzione alle imprese consorziate, artigiane ed industriali di minore dimensioni;

c - alla costituzione di uffici tecnici al servizio delle imprese consorziate, per lo sviluppo della ricerca scientifica



e tecnologica applicata, per progettazioni, per l'acquisizione di lavori, per ricerche di mercato;-----

d - alla costituzione di centri, al servizio delle imprese consorziate, per la produzione di semilavorati, per l'utilizzazione comune di macchinari ed attrezzature;-----

e - costituzione di centri, servizi sociali a favore delle imprese associate, quali mense, luoghi di riunione, ambulatori, ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le condizioni di lavoro degli artigiani e dei loro dipendenti nelle aree di insediamento artigiane;-----

f - adozione e diffusione di marchi di qualità tra imprese associate;-----

g - partecipare agli appalti banditi dallo Stato, dagli Enti locali, Enti pubblici e privati in genere;-----

h - promuovere, in collaborazione con Enti ed organismi simili, iniziative e studi sulla industrializzazione edilizia;-----

i) - organizzare corsi di qualificazione e formazione professionale;-----

l) - alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----

m) - all'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.----

Il Consorzio, nell'ipotesi residuale in cui non fosse possibile, per particolari contingenze, affidare ad imprese socie l'esecuzione dei lavori, potrà eseguire gli stessi direttamente anche al fine di rispettare gli impegni contrattualmente assunti.-----

Per l'espletamento dell'attività sociale il consorzio si propone infine:-----

a) di regolare tra i consorziati la distribuzione dei lavori assunti;-----

b) di regolare i rapporti fra i consorziati cointeressati all'assunzione dei lavori;-----


c) di prestare la necessaria assistenza tecnica, amministrativa e commerciale ai consorziati;-----

d) di facilitare il credito ai consorziati anche con fidejussioni;-----

e) di costruire ed incrementare un'attrezzatura tecnico-meccanica per una migliore e più economica esecuzione dei lavori assunti.-----

Il consorzio potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.-----

Il Consorzio potrà inoltre dare adesione ad enti ed organismi economici o fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previden-



ziali, assistenziali e mutualistiche, ed in particolare dare adesione alle associazioni locali e nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Il Consorzio potrà infine promuovere anche l'autofinanziamento dei consorziati stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI

ART.6 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore a nove.

Possono acquisire la qualità di soci le imprese artigiane iscritte all'Albo Provinciale dell'Artigianato, nonché le imprese industriali di minori dimensioni, così come stabilito dal CIPI del settore edile, stradale, fognario, idraulico, elettrico ed altre attività affini, nell'ambito Nazionale ed Europeo.

Per quanto riguarda i rapporti con il Consorzio, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni del loro domicilio.

ART.7 - Chi intende divenire socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti:

- a - la denominazione e la sede legale dell'impresa;
- b - le generalità complete del titolare o dei soci;
- c - l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d - l'importo e le azioni che intende sottoscrivere;
- e - certificazione attestante che non è stato dichiarato fallito o assoggettato ad altre procedure concorsuali e che non sia stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriali o escluso dalla facoltà di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- f - la dichiarazione di conoscere e accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- g - per le società la domanda deve inoltre contenere copia dello statuto e eventuali regolamenti vigenti; copia della delibera di adesione al Consorzio adottata dall'organo competente, da cui risulti il nome del socio autorizzato a rappresentare a tutti gli effetti l'impresa societaria nel Consorzio, Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART.8 - Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, una somma da determinarsi dagli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali esistenti.

Il nuovo ammesso deve pure versare il contributo all'eventua-

le fondo consortile nell'identica misura degli altri soci, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione.-----

ART.9 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 e l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità.-----

Le qualità di socio si acquista con l'accoglimento della domanda.-----

In caso di rigetto della domanda, la relativa decisione deve essere adeguatamente motivata.-----

ART. 10 - Il socio è tenuto:-----

a) a notificare l'eventuale sostituzione del proprio rappresentante in seno agli organismi del consorzio;-----

b) a comunicare ogni variazione della propria sede legale;---

c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;---

d) a partecipare concretamente all'attività del consorzio, in conformità dei piani di lavoro predisposti per i lavori da esso assunti ed a seguire le norme fissate per l'esecuzione e per la partecipazione ai lavori stessi;-----

e) ad accettare per tali lavori i controlli tecnici ed amministrativi che il consorzio ritenesse necessario far eseguire dai propri incaricati.-----

f) a versare i contributi ordinari, integrativi e straordinari.-----

ART.11 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per scioglimento dell'ente socio.-----

ART.12 - Il recesso è ammesso soltanto nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., e quando vengano a mancare i requisiti previsti per l'appartenenza al consorzio; la relativa comunicazione deve essere data a mezzo lettera raccomandata.-----

Il socio che ha ottenuto garanzie o finanziamenti dal consorzio non può recedere sino a quando non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivatagli dalle operazioni in corso.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione accertare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se ricorrono i motivi che legittimano il recesso a provvedere in conseguenza nell'interesse del consorzio.-----

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

ART.13 - la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione quando vengono a mancare i requisiti necessari per l'appartenenza al consorzio.-----

ART.14 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio che:-----

a) venga a trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa o fallimento, o sotto procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata;-----

b) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei



regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;--

d) si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta, dei corrispettivi dovuti al consorzio per le prestazioni ricevute;-----

e) svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi del consorzio.-----

Nei casi previsti alle lettere c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato da parte del Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola e l'esclusione può essere deliberata soltanto dopo trascorsi trenta giorni dal predetto invito e sempre che perduri lo stato di inadempienza.-----

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.-----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza od esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla data della decisione.--

Tanto la decadenza quanto l'esclusione hanno effetto dal momento dell'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che non può essere effettuato prima del decorso del termine consentito per l'opposizione o nelle more del giudizio.-----

Il socio che cessa di far parte del consorzio risponde per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decadenza si è verificata per il pagamento delle azioni sociali sottoscritte e non versate, nonché per tre anni, nei limiti della garanzia fideiussoria prestata dal consorzio per le obbligazioni da quest'ultimo assunte sino al giorno della cessazione dello stato di socio.-----

ART.15 - Il consorziato receduto, decaduto o escluso ha solo diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, la cui liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo svolgimento del rapporto, limitatamente al socio, diventa operante, ma in misura mai superiore all'importo versato, eventualmente rivalutato.-----

Il rimborso delle azioni, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 C.C. -----

Il consorziato che ha ottenuto garanzie dal consorzio non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.-----

ART.16 - In caso di scioglimento dell'ente consorziato il rimborso delle azioni è effettuato ai liquidatori con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 15.

ART.17 - Decorso un anno da quando sono divenute esigibili,

le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, decaduti, od esclusi, o dai loro liquidatori, sono devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva ordinaria di cui al successivo art. 19 lettera b).

ART.18 - Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III° del presente Statuto, possono essere ammessi a Soci del Consorzio Soci Sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992.

Possono essere ammessi quali Soci Sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli altri enti, società e soggetti diversi.

a) I conferimenti dei Soci Sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore di € 258,00 (duecentocinquantaquattro virgola zero zero).

Detti conferimenti fanno parte del capitale sociale della cooperativa e costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

b) Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria dei Soci in sede di emissione dei titoli, le azioni dei Soci Sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Socio Sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio Sovventore che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicare altro gradito. Decorso inutilmente il predetto termine il Socio Sovventore sarà libero di vendere all'acquirente indicato.

c) L'emissione delle azioni destinate ai Soci Sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;

- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo assegnato ai Soci;


- le modalità di attribuzione del diritto di voto;

- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione sulle azioni emesse, motivata dal Consiglio di Amministrazione;

- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente punto B);

- le modalità con cui il Socio Sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fi-



ni dell'emissione dei titoli.-----
L'ammissione del Socio Sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.-----

d) A ciascun Socio Sovventore potrà essere attribuito un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque), secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.-----

Nel caso in cui il Socio sia anche Socio Sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale Socio.-----

I Soci Sovventori persone fisiche e i designati dai Soci Sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.-----

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci Sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai Soci Cooperatori.-----

Inoltre, in caso di scioglimento della Cooperativa, alle azioni di sovvenzione spetta il diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei Soci Cooperatori, per il loro intero valore.-----

E) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del cod. civ. ai Soci Sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

In questi casi, come nel caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7 comma 20 della Legge n. 59 del 31/01/1992 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai Soci Sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci Cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti, di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferibilità delle azioni.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO - BILANCIO-----

ART.19 - Il patrimonio sociale è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 258,00;-----

ii) dalle azioni dei Soci Sovventori, che costituiscono una sezione del capitale sociale, ciascuna del valore nominale di € 258,00 (duecentocinquanteotto virgola zero zero) destinate al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, di cui all'art. 5 pun

to 7 lettera l) - del presente Statuto;-----
tutte le azioni non sono rappresentate da titoli autonomi; la
società non dovrà quindi emettere i relativi titoli;-----
b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle eccedenze
attive di gestione di cui al successivo art.22 e dalle quote
di capitale non rimborsate ai soci receduti, decaduti od
esclusi, o ai loro liquidatori;-----
c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali
apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici; lasciti,
donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da
chiunque a favore del Consorzio per l'incremento del patrimo-
nio sociale;-----
d) da ogni altro accantonamento deliberato dall'assemblea od
obbligatorio per legge.-----

ART.20 - Le azioni sono sempre nominative.-----

Le azioni non possono essere cedute o sottoposte a pegno o
vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi, senza l'auto-
rizzazione del Consiglio di Amministrazione; esse si conside-
rano vincolate a favore del Consorzio a garanzia dell'adempim-
ento delle obbligazioni che i soci contraggono con il mede-
simo.-----

Il Consorzio non può fare anticipazioni sulle azioni ai pro-
pri soci, né può procedere al loro rimborso se non per effet-
to della perdita dello stato di socio.-----

ART.21 - Il socio che durante la vita del Consorzio intende
sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche rae-
tealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che
stabilirà con apposita delibera il Consiglio di Amministra-
zione, nei limiti e con l'osservanza delle norme di legge in
materia.-----

ART.22 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del bilancio, dal conto profitti e
perdite e della relazione accompagnatoria.-----

I residui attivi risultanti dal bilancio saranno così ripar-
titi:-----

a) al fondo di riserva legale, nella misura non inferiore a
quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto
qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia
all'atto del suo scioglimento, anche ai fini per gli effetti
di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n°904;-----

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla leg-
ge;-----

c) una quota ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-
scritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'as-
semblea, purché nei limiti consentiti della legge;-----

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura massima con-
sentita dalla legge ai fini dall'esistenza dei requisiti mu-



tualistici;-----
e) un'eventuale quota al fondo di riserva straordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della L.904/1977;-----

f) il resto sarà destinato a fini mutualistici.-----
Le riserve sono indivisibili e non possono mai essere ripartite fra i soci né durante la vita, né all'atto dello scioglimento del consorzio.-----

-----TITOLO V-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----ASSEMBLEA-----

ART. 23 - L'Assemblea è l'organo sovrano del Consorzio; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzianti.-----

ART. 24 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci persone fisiche e dai rappresentanti degli enti consorziati, designati dai rispettivi organi statutari.-----

Ogni socio persona fisica e ogni ente hanno diritto ad un voto. Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato in relazione ai conferimenti apportati, mai superiore a 5 (cinque) secondo quanto stabilito dalla delibera di emissione.-----

ART. 25 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----
Spetta all'Assemblea ordinaria: -----

- a) determinare le linee generali dell'attività del Consorzio;
- b) approvare i programmi annuali e pluriennali dell'attività sociale;-----
- c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;-----
- d) approvare i regolamenti interni;-----
- e) procedere alla elezione delle cariche sociali;-----
- f) determinare la misura di eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori e il compenso annuale dei sindaci se nominati;-----
- g) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati;-----
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame degli amministratori.-----

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sugli oggetti previsti dall'art. 2365 C.C. e negli altri casi previsti dalla legge.-----

ART. 26 - La convocazione dell'Assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne si sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei soci.-----

Nel caso che la richiesta sia fatta dai sindaci o dai soci il

Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla convocazione per un giorno compreso nei trenta successivi alla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso invano tale termine la convocazione è indetta dal Collegio Sindacale ove esista. - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano. -----

L'avviso da inviare ai soci con lettera raccomandata postale o a mano, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la convocazione, deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo la data e l'ora della riunione. -----

La seconda Convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

In mancanza di tali formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto, sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Il Consiglio di Amministrazione, può, a sua discrezione, in aggiunta a quella sopra stabilita, usare qualunque altra forma diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. -----

ART. 27 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria è regolarmente costituita quanto è rappresentata la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci. --- In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai consorziati rappresentati, salvo che per l'assemblea straordinaria di seconda convocazione chiamata a deliberare sugli argomenti di cui al comma successivo che è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci. -----

Le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che per le delibere di cui all'art. 2369 comma 5° c.c. per le quali è necessaria comunque la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci. -----

ART. 28 - Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni non in mora con il pagamento delle quote sociali o di altri debiti e non in conflitto di interessi con il Consorzio. -----

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. -----

Per le votazioni si procederà normalmente, salvo diversa de-



liberazione dell'assemblea, con votazione a scrutinio palese.
ART.29 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi da persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina, di volta in volta, un segretario e quando occorre due scrutatori.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

In sede di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

ART.30 - L'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Il Consorzio può essere amministrato anche da non soci, salvo il disposto del 2° comma dell'art.2542 c.c.

Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

deliberare sull'ammissione di nuovi soci, sull'esclusione dei soci;

- deliberare sull'ammontare dei contributi ordinari ed integrativi, sui controlli e sulle ispezioni da eseguire sull'attività dei soci;

- deliberare sull'irrogazione delle sanzioni pecuniarie e di sospensione sull'assunzione e sull'inquadramento dei dipendenti del Consorzio;

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressivamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;

- fissare le direttive per l'attività sociale;

- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- redigere i bilanci preventivi e consuntivi;

- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituzioni di Credito ed altri Enti;

- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;

- fissare la misura e le modalità di pagamento dei contributi dovuti dai consorziati per le presentazioni richieste al Consorzio;

- assumere lavori ed assegnarli;

- convenire prezzi ed esigerli;

- compiere operazioni finanziarie, sia attive che passive, di qualsiasi genere ed ammontaro;

- contrarre mutui;

- aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed uti-



lizzare fidi, richiedere prestiti bancari, trarre assegni a valere sui conti della società sia su disponibilità liquide che su linee di credito;-----

- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;--

- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;-----

- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;-----

- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza ;----

- nominare i rappresentanti del Consorzio in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;-----

- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;-----

- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;-----

- fare elezioni di domicilio;-----

- conferire procura ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art.36 e nominare il Direttore, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni;-----

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dal Consorzio fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;-----

- vigilare sul generale andamento del Consorzio;-----

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.-----

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.---

ART.31 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea che ne stabilisce di volta in volta il numero e le modalità di elezione.-----

essi sono dispensati dal prestare cauzioni, durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili, decadono dalla carica oltre che per rinuncia anche per revoca del mandato di rappresentanza da parte dell' ente socio mandante.-----

A tutti gli Amministratori spetta il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto del consorzio nell'esercizio delle mansioni ed incarichi loro affidati. Ad essi può essere corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del consiglio a cui partecipano, nella misura stabilita dall'assemblea.-----

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei



suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della società.-----

ART. 32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.-----

Gli amministratori cooptati restano in carica sino alla prossima Assemblea la quale può ratificare la nomina o procedere alla loro sostituzione.-----

ART.33 - Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può nominare uno o più Consiglieri Delegati e, quando è composto da più di sette membri, il Comitato Esecutivo, conferendo loro quelle facoltà ed attribuzioni che crederà necessarie ed opportune con esclusione di quelle che per legge non sono delegabili, nonché delle deliberazioni previste dagli artt. 8/11/12/13 del presente statuto.-----

ART.34 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o del Collegio Sindacale se nominati.-----

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedire o consegnare a mano ai consiglieri e sindaci ed al direttore almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fissata anche a mezzo telegramma, purché i consiglieri, i sindaci ed il direttore ne siano informati almeno un giorno prima.-----

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.-----

ART.35 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.-----

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure sono parenti o affini fino al terzo grado.-----

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.-----

-----PRESIDENTE-----

ART.36 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Spetta inoltre al Presidente:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
Esecutivo;-----

b) dare esecuzioni ai deliberati degli organi collegiali de
Consorzio;-----

c) sovrintendere a tutta l'attività del Consorzio.-----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può
delegare i propri poteri, anche con speciale procura, a terzi
per specifici atti.-----

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i po-
teri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presi-
dente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato
dal Consiglio. Ugualmente dicasi nei casi di vacanza delle
cariche.-----

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce
la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presiden-
te o di carica vacante.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

ART. 37 - Il Collegio Sindacale, qualora venga nominato per-
ché richiesto dalla legge o perché così deliberato dall'As-
semblea, ha i poteri ed esercita le funzioni ad esso attri-
buite dalla legge.-----

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti,
aventi tutti i requisiti di legge, eletti dall'Assemblea dei
soci. Quest'ultima elegge il Presidente tra quelli effettivi.

L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce un compenso
annuale per i sindaci effettivi, valido per tutta la durata
della carica.-----

Ai soci sovventori spetta il diritto di eleggere almeno un
sindaco effettivo.-----

Art. 37 bis Il Revisore - Qualora, in alternativa al Collegio
Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso,
venga nominato per il controllo contabile un revisore, ad es-
so verranno applicate tutte le norme previste per lo stesso
in materia di società per azioni.-----

-----TITOLO VI-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 38 - Il Consorzio, oltre che nei casi previsti dalla leg-
ge, può essere sciolto anticipatamente con delibera dell'As-
semblea.-----

ART. 39 - L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consor-
zio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.-----

ART. 40 - In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patri-
monio sociale dedotto soltanto il rimborso del capitale so-
ciale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalu-
tato viene devoluto a norma dell'art. 11, comma 5, della
legge n. 59/1992, ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione.-----

Art. 41 - Clausola Arbitrale

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,
comprese quelle relative alla validità delle delibere assom-



bleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Enna, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale dalla Camera di Commercio di Enna che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri.

-----TITOLO VII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----REQUISITI MUTUALISTICI-----

ART.41 bis - Le clausole mutualistiche di cui al presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART.42 - Per meglio disciplinare il finanziamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.43 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dal vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Nasca Giuseppe, Aldo Barresi Notaio-----

Copia conforme all'originale
si rilascia per uso consentito
Enna, li 2. GEN. 2014

